

il documento

Formazione a distanza, nasce «Fadol»

6

Presentato a Bologna, «Fadol», il nuovo programma nazionale di formazione a distanza dei formatori, che prenderà il via nei prossimi mesi in tutta Italia. Il nuovo servizio si rivolge a tutto il sistema di formazione pubblico regionale, cioè a docenti e non docenti inseriti in enti pubblici regionali, provinciali o comunali nonché ai formatori degli enti di formazione professionale riconosciuti dalla Legge 40.



Ricerca, oltre 19 miliardi a Firenze

I finanziamenti per la ricerca a livello nazionale premiano gli universitari fiorentini. Assegnati per il '99 dal ministero dell'Università e della Ricerca a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale che hanno come coordinatore un docente fiorentino, 19 miliardi e 243 milioni. Nel quadro della distribuzione tra gli atenei del finanziamento totale di 237 miliardi, Firenze risulta al primo posto per i finanziamenti.

UNIVERSITÀ
E MEDIAUn Cd-rom
per entrare
nel lavoro

PAOLO ANDRUCCIOLI

L'idea di base del Cd-rom «Una porta sul lavoro» è semplice: i ragazzi che frequentano l'Università hanno bisogno di un bagaglio di informazioni tecniche «aggiuntive», oltre ai saperi teorici acquisiti durante il periodo accademico. I giovani universitari - ma anche gli studenti delle scuole superiori - hanno bisogno cioè di prepararsi per tempo all'impatto con il mercato del lavoro. Diplomi, laureati o laureandi possono essere anche molto preparati nelle loro materie, aver ottenuto i pieni voti, ma è frequente che non sappiano compilare un curriculum, in che cosa consista un colloquio di lavoro, a chi ci si rivolga e come ci si comporti, dove andare a cercare suggerimenti.

Così all'Università «Tor Vergata», la seconda università di Roma, è nata l'idea di produrre un Cd-rom per l'orientamento, la cui realizzazione è stata possibile grazie al nuovo presidente dell'Adisu (l'azienda regionale per il diritto allo studio), Vittorio Colizzi, docente di Patologia molecolare. In accordo con l'assessore alla scuola e al lavoro della Regione Lazio, Pietro Lucisano, Vittorio Colizzi si sta muovendo per la trasformazione di una università «esamificio» in istituto in grado di competere con le sfide internazionali e, soprattutto, per offrire ai giovani gli strumenti per affrontare la difficile e insidiosa partita «globale» con i colleghi degli altri paesi. Si tratta in sostanza di una nuova politica del diritto allo studio che tende a spostare l'accento dai servizi tradizionali (mense, buoni pasto, alloggi, ecc.) ai corsi di orientamento, lingue e informatica.

Una musicchetta anni Trenta, («Ma cos'è questa crisi») con immagini in bianco e nero dell'epoca accolgono il lettore nella visione del Cd che già dalla prima schermata si presenta come un prodotto a metà tra il manuale di consultazione e il reportage televisivo. Si può infatti cliccare direttamente sulla casella mercato del lavoro (la numero 3) per avere tutte le informazioni sulla sua natura e composizione: le professioni, i curricula, il sistema delle aziende, le leggi che lo regolano. Oppure scegliere la casella 4 sulle competenze e la formazione, o andare alla 5 e alla 6 per avere «informazioni utili» e guardare «oltre l'università». Ci sono poi informazioni specifiche su Tor Vergata, i suoi corsi, le scuole di specializzazione e l'orientamento, ovvero tutto quello che già esiste nell'ateneo romano che aspira a diventare un vero e proprio campus universitario.

Nello spazio a sinistra dell'home page troviamo invece una lista di nomi (con relative faccette abbinate) e, in basso, la casella sul colloquio di lavoro. Cliccando su uno dei due spazi ci appaiono le interviste (realizzate a colori con tecnica televisiva) o le simulazioni di incontri tra chi chiede lavoro e chi seleziona. Il Cd-rom offre quindi una tripla possibilità di utilizzo: leggere le informazioni che interessano sui singoli temi, vedere le interviste a personaggi del mondo del lavoro (tra gli altri, manager di grandi aziende come Alitalia, Banca di Roma, aziende specializzate nella selezione del personale), partecipare virtualmente a un colloquio di lavoro con tutti i suoi trabocchetti. I dirigenti e i professori intervistati spiegano invece che cosa cercano le aziende nei giovani da assumere e, neanche a dirlo, si riscontra tra loro una notevole consonanza: elasticità, preparazione professionale, disponibilità ad accettare la sfida della precarietà e di un lavoro che cambia in continuazione. Il posto fisso e la vecchia filosofia da «ministero» sono davvero ricordi di un passato lontano, proprio come quella musicchetta anni Trenta. In Cd-rom prodotto dalla società Officine Multimediale e finanziato dalla Regione Lazio è quindi un esperimento, un prototipo che sarà in futuro esteso ad altre realtà (per richiederlo si può telefonare allo 0672640030/31 o via e-mail, info@www.adisu.uniroma2.it). E in distribuzione gratuita da novembre presso l'Adisu di Tor Vergata. Pur essendo specifico sulle tre università romane offre la possibilità di collegarsi a tutti i siti nazionali di orientamento al lavoro e naturalmente universitari.

DECRETO LEGISLATIVO
31 MARZO 1998, N. 112
* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77

ART. 138.
DELEGHE ALLE REGIONI

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali.
- f) le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

ART. 139. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE ED AI COMUNI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello ter-

I decreti

INFO

Nasce scuola del cioccolato

Unica in Italia, forse nel mondo, nasce a Perugia una scuola del cioccolato, la «Perugina training center», frutto della collaborazione fra Nestlé ed istituzioni locali e prevista da un accordo sindacale del dicembre scorso. Il Centro si rivolge a studenti, per formarli come tecnici, e ai piccoli e medi imprenditori per aiutarli a sviluppare l'impresa e formare manager. La scuola - un edificio nello stabilimento della Perugina, a San Sisto - comincerà il novembre prossimo.

ritoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi peregrativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 30/7/99
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Articolo 44: Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,

comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, ed all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 84, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione.

ARTICOLO 45 (AREE FUNZIONALI)

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spertanza della:

1. statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca

scientifica e tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo esogeno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

ARTICOLO 46 (ORDINAMENTO)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto; il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 45.

OMISSIS CAPO III DISPOSIZIONI PER IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE

ARTICOLO 71 (RIORDINO DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ARTICOLO 72 (DISPOSIZIONI PER L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

INFO

Biotech corso a Fano

Dal 2001 Fano sarà sede del corso universitario in biotecnologie della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino. Lo ha annunciato il sindaco Cesare Camaroli al termine del consiglio di amministrazione di «Fanoateneo», l'ente che ha come obiettivo la diffusione degli studi universitari nel territorio fanese. L'ente ha raggiunto un accordo con il presidente della facoltà di scienze matematiche di Urbino, per istituire a Fano il corso di laurea di cinque anni in biotecnologie agroindustriali. «L'Università di Urbino - ha aggiunto il sindaco - ha la possibilità di integrarsi a Fano con il sistema economico».

